

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: comunicazione delle
operazioni transfrontaliere
(cosiddetto “Spesometro
transfrontaliero” o
“Esterometro”)**

Con la presente informativa illustriamo brevemente il nuovo adempimento, previsto dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, cosiddetto Esterometro con scadenza, in riferimento al mese di gennaio 2019, in data 28 febbraio 2019.

1. Il nuovo adempimento mensile ed i contribuenti interessati

A decorrere dal periodo d'imposta 2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano (cioè quelli che hanno in Italia una stabile organizzazione), dovranno, salvo specifiche eccezioni di seguito indicate, trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato: quindi sono interessate le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia e quelle ricevute dagli stessi soggetti. Non sono tenuti a questo nuovo adempimento (essendo privi di stabile organizzazione), i soggetti esteri direttamente identificati in Italia, ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, o con rappresentante fiscale in Italia. La trasmissione telematica, mensile, dei dati delle operazioni sopra riferite interessate

dall'Esterometro, deve avvenire, secondo le regole definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. Quindi, ad esempio, nell'Esterometro con scadenza 28 febbraio 2019 dovranno essere inseriti i dati:

- delle fatture emesse datate gennaio 2019;
- delle fatture ricevute dai fornitori con data di registrazione nel registro degli acquisti gennaio 2019.

2. Contribuenti esonerati ed operazioni escluse dall'Esterometro

Sono esonerati dalla comunicazione in esame i soggetti che hanno aderito:

- al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (soppresso, ma ancora applicabile da parte di coloro che vi avevano aderito prima del 31 dicembre 2015);
- al regime forfetario per gli autonomi, di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n.

190/2014, come da ultimo modificata dalla Manovra 2019;

- i soggetti esonerati dall'obbligo delle fatture elettroniche (come emerge dal D.Lgs. n. 127/2015 e come interpretato da Assonime nella Circolare 26/2018): quindi vi rientrano anche "i soggetti passivi (ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche) che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000 (periodo aggiunto nell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, dall'art. art. 10, comma 1, della Legge n. 136/2018). Sono escluse dalla comunicazione in commento le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale (si tratta delle cessioni all'esportazione e delle importazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa

mediante il Sistema di Interscambio. Si rammenta, infatti, che è consentito, facoltativamente, emettere le fatture potenzialmente interessate dalla nuova comunicazione in formato elettronico. In tal caso tali documenti, essendo trasmessi al Sistema di Interscambio, non dovranno essere comunicati con l'Esterometro.

3. I dati oggetto di trasmissione

La comunicazione richiede l'indicazione dei seguenti dati: • i dati identificativi del cedente o prestatore;

- i dati identificativi del cessionario o committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile IVA; l'aliquota IVA applicata e l'imposta IVA (se presenti);
- la tipologia dell'operazione (solo nel caso in cui l'operazione

non comporti l'indicazione dell'imposta nel documento);

- la natura dell'operazione (per le operazioni attive, il dato "natura" dell'operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l'IVA in fattura, avendo inserito in luogo dell'imposta una specifica annotazione sul documento). Per gli acquisti in "reverse charge", oltre alla valorizzazione del campo "Natura dell'operazione", devono essere compilati anche i dati riferiti all'aliquota e all'imposta.

4. Rapporti con gli elenchi

INTRASTAT

Per completezza, evidenziamo che l'obbligo di trasmissione dell'Esterometro non determina l'eliminazione dell'obbligo di invio all'Agenzia delle Dogane degli elenchi INTRASTAT (secondo le relative regole).

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Dott. Alberto Traballi